



1268/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

*Officina  
Felloni*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24630/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 1268

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. - C.I.

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 18/11/2015
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24630-2011 proposto da:

**GR** (c.f. X ), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso l'avvocato VINCENZO DONATIVI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2015

1889

**ZV** , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 50, presso l'avvocato ROBERTO MARDARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO CASTELLANI, giusta procura in calce al

9

controricorso;

**AE** S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 150, presso l'avvocato ROBERTO ARMANDOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO STORI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

**contro**

CURATELA DEL FALLIMENTO X

DELLA EP

S.R.L., **DM**, II

S.A.;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 3493/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DANATIVI VINCENZO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato MARDARELLA ROBERTO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte rilevato :

che GR ha proposto ricorso per cassazione n. 24630/11 sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 3493/11 con cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale fallimentare di Roma con sentenza 510/09;

che hanno resistito con controricorso la AE srl e VZ

;

che il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'art 380 bis cpc proponendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che all'udienza di trattazione del 19.3.13 la Corte ,ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza ;

che il contraddittorio risulta integrato nei confronti di DM

e di II s.a. " intervenuti" nella fase di merito.

Osserva quanto segue

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato rilievo da parte del tribunale della nullità della notifica avvenuta a mezzo del servizio postale ex art 149 cpc / art 7 l. 890/82 in quanto a seguito della avvenuta consegna a mani del portiere non sarebbe stata inviata al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno ma una semplice raccomandata.

Con il secondo motivo si assume la nullità del procedimento in quanto vi è la prova che la notifica effettuata non ha avuto buon fine in quanto la raccomandata è ritornata indietro con l'indicazione destinatario trasferito.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente .

L'articolo 7, comma 6, della legge L. 20 novembre 1982, n. 890 stabilisce che *"se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"*.

Dal testo letterale della norma si evince che trattasi di raccomandata semplice e non già di raccomandata con avviso di ritorno .Laddove infatti è richiesto tale ultimo tipo di raccomandata, ciò è espressamente stabilito dalla legge ( v. art 140 cpc).

L'articolo 7 comma 6 della legge 890/82 presenta analoga formulazione rispetto a quella dell'art 139 comma 4 cpc che anch'esso prevede che, in caso di notifica a mani del portiere, sia necessario l'invio di una raccomandata al destinatario senza espressamente specificare trattarsi di raccomandata con ricevuta di ritorno .

In relazione in particolare a tale ultima norma la giurisprudenza di questa Corte si era in un primo tempo orientata a ritenere che nel caso notificazione mediante consegna al portiere, l'invio della lettera

raccomandata di cui al comma quarto dello stesso articolo, non atteneva alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'articolo 160 cod. proc. civ..(Cass 23589/08-Cass 15315/06 – Cass 7349/03 –Cass 9329/97).

Successivamente, seguendo l'orientamento più recente di questa Corte in ordine alla omissione della spedizione della raccomandata prevista dall'art. 139 , comma 4, cpc (Cass. nn. 17915 del 2008 e 7667 del 2009), questa Corte ha ritenuto che l'omissione dell'invio della raccomandata non costituisca mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass 1366/10; Cass 19366/13).

Anche a voler seguire questo più recente orientamento comunque i motivi sarebbero infondati.

In base anche alla più recente citata giurisprudenza ,con l'invio della raccomandata deve infatti ritenersi perfezionata la notifica senza che rilevi il successivo esito della stessa.

La consegna dell'atto a mani del portiere assicura già di per sé che l'atto stesso è pervenuto nella sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta a persona abilitata alla ricezione dello stesso e risultando, comunque, accertato l'effettivo domicilio di quest'ultimo. Ne consegue

che il successivo invio della raccomandata costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell'atto senza che sia peraltro necessaria alcuna prova dell'effettiva consegna della stessa al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l'avvenuta notifica.

In ogni caso qualora, come dedotto dal ricorrente, sia intervenuto nelle more dell'invio della raccomandata un trasferimento di domicilio del destinatario, sarebbe comunque onere di quest'ultimo documentare tramite un certificato storico di residenza il detto tramutamento, circostanza non verificatasi nel caso di specie, non essendo a tal fine sufficiente l'indicazione fornita dal portiere del dedotto trasferimento in quanto priva di ogni possibilità di riscontro obiettivo.

Il ricorso va in conclusione respinto.


Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti liquidate come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei contro ricorrenti in euro 4000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Roma 18.11.15

Il Cons.est.



Il Presidente

Depositato in Cancelleria

25 GEN 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arnaldo Casano", is written over the stamp.

CASSAZIONE.net